

nati dalla suddetta legge 29 giugno 1940, rendendo così praticamente inattuabile la legge medesima.

L'ente cedente ha di conseguenza rivolto preghiera all'Istituto di voler desistere dalla richiesta di pagamento della differenza in questione.

Al riguardo, la Commissione di Finanza ha espresso il parere che un abbuono totale non debba essere concesso, in quanto, malgrado i particolari motivi che hanno impedito la stipulazione delle polizze, la perdita non può essere sostenuta per intero dall'I. N. A. Ha suggerito pertanto la Commissione di Finanza che, in via eccezionale, si possa consentire una riduzione pari alla metà del credito suddetto.

Il Direttore generale sottopone quindi la richiesta dell'Istituto Federale di Credito Agrario della Toscana, al Consiglio di Amministrazione, perché il Consiglio medesimo voglia deliberare in merito.

Il Consiglio, in conforme parere favorevole espresso dal Comitato permanente nella seduta del 5 novembre c.a., approva.

3°) - Intervento dell'I. N. A. per la sistemazione finanziaria dell'"Istituto dell'Enciclopedia Italiana" -

Il Direttore generale informa che nell'adunanza del 20 giugno c.a. il Consiglio ebbe ad esaminare la situazione difficile in cui era venuto a trovarsi l'"Istituto dell'Enciclopedia Italiana" ed il piano di sistemazione formulato dall'allora Commissario dell'ente, piano che prevedeva, fra l'altro, un ulteriore intervento finanziario di cinque caratisti.